SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 751)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SICA, DI LEMBO, FALLUCCHI, CERAMI, FRACASSI, ACCILI, RICCI e VALIANTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 1980

Interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La condizione economica delle zone meridionali d'Italia è tale da destare preoccupazione anche per le implicazioni sociali che potrebbero investire la struttura istituzionale del Paese.

Se, infatti, il livello di reddito, la dotazione di capitale fisso sociale, la qualità stessa della vita nel Mezzogiorno sono indubbiamente cresciuti negli ultimi trenta anni, è anche vero che questa crescita ha modificato il tipo di problemi di quell'area, evidenziando uno spaccato sociale che, oggi più di ieri, richiede uno sforzo di attenzione e di intervento.

Non intendiamo, in questa sede, riferirci ai consueti parametri di grandezza che misurano l'ampiezza della divaricazione strutturale tra Sud e resto del Paese, quanto piuttosto cogliere quegli elementi che, da un lato, sono le cause e, dall'altro, rappresentano i maggiori pericoli del dualismo italiano.

A tutt'oggi, larga parte dell'attenzione ai problemi del Sud è stata assorbita dalla dialettica inerente alle tecniche di intervento filtrate attraverso le ideologie diverse rappresentate nel nostro Paese. Ciò è stato possibile giacchè, pur con le diverse angolazioni ottiche delle varie posizioni partitiche, le forze politiche hanno lavorato intorno ad un progetto che aveva come denominatore comune la necessità di realizzare quello Stato unito e democratico che la Costituzione poneva e pone come base e come struttura portante della società sorta sulle ceneri del fascismo.

C'era, cioè, la convinzione radicata (quasi un postulato della geometria politica) che la costruzione di uno Stato democratico e pluralista di per sè sarebbe stata la svolta migliore per risolvere il divario fra Nord e Sud e che, quindi, l'unico problema consistesse nella oculata scelta di strumenti, di metodologie e di mezzi idonei a superare i divari.

Come si potrebbe non cogliere un tale connotato ricordando l'intuizione degasperiana di una « cassa » dello Stato destinata ai bisogni del Sud o la stessa relazione dell'onorevole Alicata che non poneva in discussione i bisogni del Sud o la « cassa » come strumento tecnico di intervento, ma la

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

sua natura di strumento di capitalismo avanzato che avrebbe indirizzato in un senso determinato la costruzione dello Stato democratico voluto dalla Costituzione?

Era evidente, cioè, all'inizio degli anni '50 il connotato politico comune di uno Stato democratico che si andava costruendo e rispetto al quale i problemi del Sud non erano in discussione, ma andavano riguardati nell'ottica della progressiva realizzazione dello Stato costituzionale.

È questo il motivo per il quale la strumentazione d'intervento per il Mezzogiorno (al di là di ogni valutazione d'efficienza o di scelta politica partigiana) ha avuto costantemente, e fino al 1970, la caratteristica della diversità rispetto alle strutture ordinarie e di anticipazione della problematica che successivamente ha interessato il Paese.

La Cassa per il Mezzogiorno rappresentò il superamento di quei limiti di competenza settoriale e territoriale che caratterizzavano l'amministrazione ordinaria (e che, al momento, calzavano a pennello per zone che, per non essere disastrate come il Mezzogiorno, avevano bisogno di un ordinato quadro di riferimento istituzionale), superamento che, però, realizzata la ricostruzione del Paese, incominciò a dimostrarsi necessaria conseguenza per la realizzazione (con taglio, quindi, nazionale) di uno Stato veramente pluralista e democratico.

La politica di gestione del territorio per gli usi produttivi conobbe la nuova dimensione partecipativa costituita dal coinvolgimento delle autonomie locali nella gestione delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, non meno che delle zone di valorizzazione agricola, rappresentando il punto di svolta rispetto alla linea delle zone industriali e dei comprensori di bonifica; punto di svolta che di lì a pochi anni sarebbe stato avvertito come necessità dell'intero Paese attraverso i tentativi del primo piano verde e le prime esperienze di contrattazione degli insediamenti industriali gestite a livello locale.

La stessa politica di programmazione globale degli interventi pubblici sperimentò prima il piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno che la legge di programma.

Se, dunque, è vero che fino al 1970 le scelte strutturali per il Sud sono state la mosca cocchiera dell'assetto statuale costituzionalmente in costruzione, bisogna dire che, da questa data in poi, tale caratteristica è venuta meno. E tale inversione di marcia è testimoniata (al di là di ogni ragionevole dubbio e partigianeria) dalle polemiche sorte tra regionalismo e meridionalismo nel momento in cui, realizzata la regionalizzazione dello Stato, il meridionalismo è passato — forse involontariamente — da stimolatore della partecipazione concreta dei poteri locali a contraltare centralistico. Questa inversione di marcia ha, da un lato, snaturato il meridionalismo e, dall'altro, ha esaltato un conflitto tra potere centrale e partecipazione locale che rischia — anche per le gravi implicazioni economiche di questo scontro paralizzante — di sfociare in implicazioni sociali in grado di investire lo stesso disegno istituzionale sancito dalla Costituzione.

Al riguardo, e per spiegare il fenomeno, sembrerebbe di grande opportunità evitare ogni affermazione apodittica e procedere lungo la strada di ipotesi di lettura dei fatti, ipotesi che abbiano il solo e dichiarato scopo di essere elementi stimolatori di riflessioni e di attenzione.

A questo riguardo si può avanzare una ipotesi di lettura dei fatti che portarono all'avvio della regionalizzazione dello Stato incentrata su di un calo di tensione dello spirito originario della Costituzione.

Se, infatti, il denominatore comune dei costituenti era stata la convinzione che la realizzazione di uno Stato pluralista e democratico di per sè fosse condizione necessaria e sufficiente per una crescita armoniosa di tutto il Paese, non si può dire che tale denominatore comune fosse presente con uguale forza nel momento della regionalizzazione.

Si può credere, infatti, nella partecipazione e nell'unità nella pluralità costruendo un modello di struttura e di strumento partecipativo unico per realtà diverse? Sono, forse, uguali fra loro gli statuti delle Regioni

a statuto speciale e la diversità fra essi e fra essi e quelli delle Regioni a statuto ordinario mina forse l'unità dello Stato?

La risposta è evidentemente negativa. Così come negativa sarebbe la risposta ad una domanda sulla possibilità di dotare degli stessi strumenti realtà locali che devono rispondere, le une, ad esigenze di razionalizzazione dello sviluppo presente e futuro e, le altre, ad esigenze di creazione dello sviluppo che non c'è.

Ed allora, è doveroso ritenere — *pro bono pacis* — che la regionalizzazione avviata nel 1970 sia stata un passaggio obbligato di burocratico avvio di una struttura partecipativa, la quale dispiegherà tutto il suo contenuto costituzionale solo quando sarà compiutamente realizzata la sua aderenza alle realtà di riferimento (*pro bono pacis*, si diceva, giacchè l'alternativa ad una tale valutazione sarebbe la constatazione di un cedimento nella tensione partecipativa e pluralista che informa la Costituzione repubblicana).

Questa ipotesi di lettura della fase costituente della regionalizzazione, d'altro canto, può essere smentita o avvalorata solo dai fatti, giacchè le discussioni e le opinioni hanno un breve lasso di tempo per dispiegarsi senza essere travolte — in positivo o in negativo — dagli eventi che, istituzionalmente, devono aver luogo da qui ad alcuni mesi.

È, infatti, fissata per la primavera del 1980 la convocazione dei comizi elettorali per la terza elezione dei Consigli regionali e le prime due legislature hanno avuto il modo di smaltire tutti gli aspetti della fase costituente. Tali aspetti sono stati informati alla polemica generale in ordine alla autonomia operativa degli organi regionali e, per il Mezzogiorno, alla polemica fra i titolari della politica del territorio e gli organi centrali dell'intervento straordinario.

In tale situazione, le Regioni del Mezzogiorno sono ad un bivio e cioè: o devono accettare un modello regionale buono dal Piemonte alla Calabria o vedere riconosciuta la particolarità dei problemi che investono le loro popolazioni. Nel primo caso, non potranno che dichiarare la loro impotenza a sostenere un adeguato disegno di sviluppo e cercheranno di tamponare le necessità e giustificare la loro presenza con una feroce ripartizione spoliativa di tutti gli elementi residui di intervento per il territorio propri del cosiddetto intervento straordinario centrale. Nel secondo caso, occorrerà dotare le Regioni degli strumenti che consentano loro di sostenere una effettiva politica di sviluppo, al di fuori degli schemi ordinari della loro attività che sono stati prima definiti come un passaggio obbligato di burocratico avvio.

A questo proposito sarà bene sgombrare il campo da un luogo comune ricorrente e fondato su una tabellistica strumentalmente asettica.

Si manifesta, infatti, piuttosto spesso e da più parti, una certa sconsolata meraviglia nel constatare la presenza e la dimensione dei residui passivi nei bilanci delle Regioni meridionali, scordando che gli stanziamenti statali sono stanziamenti concepiti in base ad una logica ordinaria. Orbene — e come è giusto — la logica ordinaria, a livello regionale, risponde alla esigenza più diffusa (quantitativamente) nel Paese, che è quella di ordinare lo sviluppo (che c'è e ci sarà), mentre nelle Regioni meridionali l'esigenza più diffusa è quella di favorire lo sviluppo. Un semplice esempio gioverà a rendere chiara la diversità delle due funzioni: fare le case per lavoratori che già sono in fabbrica è profondamente diverso dal costruire case per creare lavoratori; e, per assurdo, il criterio migliore nel primo caso può risultare paralizzante nel secondo. Si può chiedere di modificare il criterio migliore? Evidentemente, no. Ma si può prendere atto che quel criterio non serve per l'altra esigenza o, almeno, che può servire se integrato da una azione che lo riconduca alla logica dell'altra esigenza.

In altri termini, non è serio sostenere che le Regioni meridionali non abbiano problemi di organizzazione delle realtà produttive esistenti, ma perchè anche questo compito ordinario possa estrinsecarsi occorre liberare i problemi di organizzazione da quelli di promozione dello sviluppo e riconoscere che l'attuale struttura generale del modello regionale non può corrispondere alle particolari esigenze di promozione dello svi-

luppo che sono proprie delle Regioni meridionali.

Sembra chiaro, quindi, come le Regioni del Sud si trovino ormai ad un punto di svolta che impone uno sforzo di realizzazione sostanziale della Costituzione nel senso del riconoscimento della diversità della realtà meridionale come momento di esaltazione degli elementi pluralisti e partecipativi dello Stato. Che è come dire che, realizzata la base comune della struttura regionale, occorre dotare tale struttura della potenzialità a corrispondere realmente e concretamente alle necessità locali.

Sorge, a questo punto, l'interrogativo riguardante i tempi ed i modi.

Quanto ai tempi, il discorso è di una limpidezza politica difficilmente riscontrabile in altri casi e non richiede troppe riflessioni.

È abbastanza evidente, infatti, che la fase costituente degli organismi regionali è esaurita. A questo punto, constatata l'esigenza di portare avanti con proprietà costituzionale il disegno di regionalizzazione, quale motivo si potrebbe addurre per procrastinare alla terza legislatura regionale quella che è una esigenza già ben chiara oggi? Non si rischia di trasformare una legittima esigenza degli organi rappresentativi in una piattaforma di scontro? Ed ancora, la non pronta corresponsione all'esigenza di strutturare le Regioni del Sud per la promozione dello sviluppo unita alla cessazione dei flussi assicurati all'economia meridionale dalla Cassa (la quale — per effetto dell'articolo 20 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218 — cesserà la propria attività al 31 dicembre 1980 senza che, a norma di legge, sia necessario alcun atto a rilevanza esterna, trasferendo allo Stato i diritti e le obbligazioni ad essa imputabili a quel momento) non esaspererà i toni della piattaforma di scontro tra le popolazioni meridionali e lo Stato?

Le risposte scontate a queste domande retoriche delineano con chiarezza sia i tempi ristretti concessi dalle cose al Parlamento per riflettere ed assumere una determinazione chiara su questo problema, sia la natura ed il livello dei pericoli connessi a questa vicenda. Ne va non questa o quella norma costituzionale, ma un principio fondamentale dello Stato, principio non secondario sul quale s'è realizzata l'unità del Paese su basi democratiche e partecipative.

Più complesso è il problema dei modi con i quali attrezzare le Regioni meridionali per la necessaria funzione di promozione dello sviluppo.

A questo riguardo, le strade teoricamente praticabili sono due: quella di dotare le singole Regioni di mezzi finanziari e di norme operative idonee allo scopo, oppure quella di dotare tutte le Regioni di un unico strumento idoneo a perseguire azioni di sviluppo.

La prima strada pone un problema del tutto simile a quello di fronte al quale lo Stato si trovò nel 1950. Si trattò allora, come si tratta adesso, di valutare i vincoli territoriali e settoriali degli strumenti ordinari al fine di verificarne l'idoneità a realizzare una politica straordinaria.

Ed allora il problema da considerare è quello della idoneità, anche potenziale, delle Regioni in quanto tali a promuovere ed attuare azioni di sviluppo coerenti con gli elementi di debolezza dell'area.

A questo riguardo e senza scendere in particolari riguardanti le modalità generali di dotazione finanziaria delle Regioni o i limiti settoriali di competenza (argomentazioni che, se non vi fossero prevalenti elementi ben più generali e determinanti, sarebbero, di per sè, degne di ogni attenzione) basti osservare che i maggiori problemi (come le congestioni conurbative di Napoli e Palermo, le inefficienze della struttura terziaria in rapporto alla produzione agricola, la difficoltà riscontrata a creare « indotto » rispetto ai centri industriali esistenti, la deficienza di maglia di supporto diretto all'attività turistica, il depauperamento di capitale umano e fisico della zona cosiddetta d'osso) che si riscontrano nel Sud, anche se hanno punti di « eruzione » precisi, affondano le loro cause in interrelazioni d'effetti che hanno la loro sede di origine e, quindi, la soggettività di competenza in ambiti che non coincidono affatto con i comprensori territoriali delle Regioni. La gente che ha gonfiato le grandi agglomerazioni urbane proviene da Regioni diverse, così come la commercializzazione dell'ortofrutto metapontino soffre

delle stesse strozzature di quello sarnese-nocerino (strozzature che non sempre è possibile superare a scala e con strumenti locali e limitati); le città spesso soffocano i grandi centri di servizi nel mentre favoriscono la concentrazione selvaggia e la disordinata vicinanza degli opifici industriali; le risorse idriche sono aumentabili nelle Regioni meno popolate mentre l'utilizzo avviene dove maggiori sono le utenze senza che le Regioni ricche delle stesse possano intervenire sul loro uso razionale, e così via.

Sembrerebbe, quindi, di essere di fronte allo strano dilemma di problemi sovraregionali da risolvere nella dimensione regionale. È innegabile che la tentazione di invocare la statalità della sovraregionalità sia forte.

A ben vedere, però, è questo il punto ed il momento in cui si realizza o muore un disegno costituzionale tutto fondato sulla partecipazione e sulla pluralità dei poteri reali: o si comprende che la sovraregionalità è una scala diversa di poteri che sono naturali per le Regioni o si ripiega sulla statalità di tutto ciò che esula dai contorni formali delle Regioni. È qui che si realizza o muore il disegno stesso della Costituzione della Repubblica.

Ed è per tale via che il problema meridionale acquista un senso compiuto e reale come elemento « centrale » della vita dello Stato; è per tale via che la diversità può essere ricondotta ad unità; è per tale via che il connettivo sociale può essere rafforzato evitando scollamenti e destabilizzazioni di cui il Paese, ed il Mezzogiorno in particolare, non avverte bisogno alcuno.

Vista in quest'ottica, la condizione economica delle zone meridionali d'Italia va affrontata ricercando il modo più pertinente per dotare i titolari naturali dei poteri di intervento sul territorio di una possibilità di azione che risponda ad un momento a scala sovraregionale e con una dimensione che avvicini i contorni formali dei poteri ai bisogni reali delle popolazioni.

Legare, dunque, in una struttura ampia ed autonoma la più ampia rappresentanza delle Regioni perchè si sommino: il massimo della affidabilità e della coerenza fra momento sovraregionale ed impatto sul territorio delle scelte di azione; capacità di intervento limitate settorialmente solo dalla coerenza dell'azione di sviluppo; autonoma capacità finanziaria — in senso attivo e passivo — perchè le azioni di sviluppo non conoscano soluzioni di continuità nel loro espletamento; concretezza e immediatezza degli obiettivi perseguìti per lo sviluppo.

È a questo fine che è parso opportuno definire un disegno di legge indirizzato a concretare la realizzazione costituzionale dello Stato pluralista nella estrinsecazione della centralità del problema rappresentato dalle necessità delle Regioni meridionali.

Una realizzazione che consenta un corretto rapporto tra Stato centrale, garante della continuità finanziaria dell'impegno mediante l'assolvimento dei compiti propri della ricerca e l'impegno delle risorse e mediante le funzioni di tutela della moneta, e le Regioni protagoniste dirette di un'esperienza che unifichi la capacità di programmazione e di gestione di azioni direttamente finalizzate a sovvenire alle necessità di crescita economica delle popolazioni.

In altri termini, uno sforzo concreto per dotare, in via istituzionale, le Regioni meridionali di uno strumento che sia in grado di affrontare direttamente e concretamente quelle necessità di creazione di fattori della produzione diretta della ricchezza che la realtà squilibrata della distribuzione della struttura produttiva sul territorio richiede per il Paese e per il Mezzogiorno.

Uno strumento che, per essere istituzionale, non conosca previsioni di termine, giacchè il termine sarà nelle cose e sarà in ogni momento introducibile mediante l'accordo fra la funzione garantista dello Stato centrale e quella attuativa degli operatori regionali.

Uno strumento che rappresenti il punto di riferimento che lo Stato possa offrire alla Comunità economica europea perchè esprima direttamente e con grande snellezza tutta la potenzialità recata dalle politiche di intervento comunitario dirette a promuovere quell'armonioso sviluppo di tutte le zone della Comunità posto a base e fondamento dei Trattati istitutivi.

Uno strumento che inverta la tendenza pratica su cui si è arenata l'esperienza di una concezione della programmazione da cui tutto deve discendere e che ponga, per la prima volta, gli organi centrali della programmazione non più nella posizione di chi deve giudicare che cosa gli altri potranno fare (una sorta di concezione concessoria che, mancando la regolamentazione, blocca la concessione stessa), ma in quella — forse più scomoda, ma meno paralizzante e certamente più pluralista — di chi deve motivare perchè una certa azione non è conforme agli interventi nazionali. Non più, dunque, programmazione come controllo preventivo, ma come controllo successivo delle azioni di sviluppo pensate dai titolari della politica del territorio.

Uno strumento che faccia della propria autonomia la bandiera sotto cui valorizzare le esigenze di snellezza e rapidità nell'esecuzione di precise azioni corrispondenti ai bisogni della collettività, senza restare costretto in una logica formale idonea alle azioni ordinarie ma non certamente a quelle promozionali.

Uno strumento, infine, che recuperi e valorizzi in un corretto quadro di attuazione della Costituzione il patrimonio tecnico ed umano rappresentato dalla Cassa per il Mezzogiorno, garantendo la continuità assoluta nell'azione a favore del Sud.

È in questo senso che le proposte recate dal presente disegno di legge vogliono rappresentare non una svolta politica ma, addirittura, un momento di attuazione della Costituzione, perchè fin quando non si darà senso istituzionale a strumenti di azione corrispondenti alle diverse realtà di cui si compone lo Stato unitario, la Costituzione sarà utile al giuramento degli onorevoli Ministri, ma rimarrà confinata sulla carta che l'ha ricevuta.

Uno Stato pluralista non può che rimettere la propria forza nella forza di chi in essa si riconosce e la propria identità unitaria nella identità diversa delle diverse realtà che lo costituiscono.

Male si concilia con il pluralismo uno Stato formalisticamente controllore, che faccia della propria prerogativa uno strumento di freno e non d'impulso delle originali responsabilità locali; e quel che rende imprescindibile la scelta è la stessa realtà economica e istituzionale che si è venuta realizzando mediante la costruzione dello Stato costituzionale.

* * *

A questo fine si è predisposto il presente disegno di legge che, dal punto di vista degli strumenti di pianificazione e programmazione, inverte la tendenza centripeta delle esperienze passate giacchè vincola il Governo centrale a darsi una maglia di giudizio attraverso cui valutare i programmi di azione per lo sviluppo definiti dai rappresentanti dei poteri locali. Una programmazione, dunque, costruita « dal basso » e solo giudicata « dal centro » al fine di garantire la coerenza generale degli obiettivi nazionali.

Una programmazione dal basso che sia il frutto di una pura armonizzazione di progetti finalizzati ad affrontare organicamente problemi indicando precisi obiettivi alle azioni di sviluppo.

È questo, dunque, il fulcro di una azione di sviluppo che muove dai concreti problemi per indicare con precisione assoluta obiettivi, mezzi e disponibilità. Un fulcro che recupera il significato più onesto, politicamente e intellettualmente, di quella strategia dei progetti speciali come fu concepita nell'ambito del Progetto '80 e, praticamente, disattesa nei provvedimenti programmatici successivi.

È solo invertendo, rispetto alla passata esperienza, le esperienze di programmazione che può cogliersi il rilievo della proposta costituzionale di un solo ente incaricato di gestire le azioni di sviluppo. Non si può, infatti, pretendere di massimizzare la rappresentatività dei concreti problemi locali e ragionare di puntuali obiettivi senza prendere atto, ed attrezzarsi conseguentemente, della non coincidenza dei problemi e di obiettivi di loro soluzione con i limiti formali ordinari di una struttura amministrativa. D'altro canto, se la sovraregionalità di un problema di sviluppo non è statalità,

ciò significa che bisogna ricreare nella responsabilizzazione dei livelli rappresentativi regionali quelle condizioni di autonomia operativa (di settore, di territorio e di procedure) che non sia libertà incontrollata ma libertà di perseguire gli obiettivi decisi, e solo quelli.

Da qui la proposta istituzione di un Ente di gestione delle azioni di sviluppo per il Mezzogiorno che sostituisca la Cassa nell'intervento pubblico a favore del Sud e ne riqualifichi i contenuti e gli scopi attraverso una articolazione degli interventi concepita dai rappresentanti delle Regioni e da essi stessi gestita con l'ottica di realizzare azioni specifiche di sviluppo direttamente finalizzate alla creazione di fonti di produzione in grado di accrescere la ricchezza nell'area considerata.

Tali azioni dovrebbero ricevere una sorta di controllo successivo degli organi centrali di programmazione, giacchè si tratta di azioni peculiari che non possono essere frenate da una concezione totalizzante di preventiva definizione di tutto quello che si può o non si può fare, ma che devono motivatamente essere vietate se alterano l'esistente disegno di sviluppo generale del Paese.

Peraltro, le possibilità d'intervento sono tali da responsabilizzare al massimo gli autori delle scelte ed impedire infruttuose verbalità documentali, giacchè, da un lato, la entità dell'impegno è tale da assorbire — per definizione — ogni altra forma di intervento di sviluppo e, dall'altro, le possibilità di promessa (quel che in via tecnica si può chiamare « impegno ») sono sempre raccordate, attraverso il modo di dotazione correlato alla legge finanziaria, alle effettive capacità di realizzazione.

D'altro canto, le azioni consentite puntano in massimo grado a rendere automatici i meccanismi di incentivo restituendo alla funzione creditizia quella pienezza di responsabilità istituzionale che infruttuosamente ha visto formali indebolimenti che si sono risolti in aumento di carico burocratico senza effettive conseguenze promozionali.

L'uso, peraltro, di soluzioni possibili che eliminino alcune strozzature attinenti al credito di esercizio, potenziando la funzione di istituti e società che già gravitano nell'ambito dell'intervento promozionale per il Sud e rendendo fruibili immediatamente mezzi finanziari comunitari e nazionali oggi rallentati da difficoltà pratiche e burocratiche, verrebbe ad introdurre in modo corretto quel sostegno creditizio la cui mancanza, per tempi e modalità, rappresenta nel Sud un notevole elemento di freno allo sviluppo.

La sostituzione del meccanismo del contributo in conto capitale con il credito fiscale direttamente autoliquidabile in sede IVA e IRPG sottolinea, nella stessa ottica, l'urgenza di modificare in radice la prassi tenuta fin qui di privilegiare l'agevolazione al capitale d'impianto, trasformando l'incentivo in un meccanismo che può essere attivato a dispiegare tutti i suoi effetti solo a condizione che l'investimento produca lavoro e prodotti finiti.

Un meccanismo, in definitiva, che, oltre ad incidere sull'esercizio e disincentivare mere aspirazioni di speculazione finanziaria, contribuisce a favorire quell'auspicata emersione della cosiddetta « economia sommersa », venendo incontro alle indubbie diseconomie di un processo produttivo impiantato in zone non sufficientemente sviluppate. Un meccanismo che, essendo inquadrato nelle previsioni strategiche di progetti speciali ed organici (e, perciò, speciali), può combinarsi con una quota di credito agevolato assolutamente ragguardevole rispetto ad iniziative che abbiano un minimo di credibilità e affidabilità imprenditoriale e, quindi, risultare finanziariamente più vantaggioso del precedente, accentuando in misura considerevole la scarsa convenienza di imprese *capital intensive* che non siano sorrette da precisi e considerevoli programmi produttivi ad alto contenuto di valore aggiunto (e, quindi, nulla togliendo agli investimenti ad alta tecnologia che abbiano seri e precisi programmi produttivi).

L'accentuazione, peraltro, della particolarità dei problemi dello sviluppo delle Regioni meridionali ha suggerito di evidenziare l'assoluta compiutezza dei termini di un problema specifico: quello della gestione dell'acqua.

Si tratta di un tema che ha già una configurazione precisa, quanto a potenzialità e strutture d'uso, e nell'ambito del quale, da un lato, emergono con chiarezza i limiti angusti della dimensione regionale e, dall'altro, si evidenziano i gravi problemi di una gestione delle risorse ricondotta e razionalizzata in un centro di imputazione di responsabilità preciso.

Il passaggio di mano di un problema pur così nitidamente definito non è facile nè rapido. Curare tale passaggio è in sè una azione di sviluppo, ed è parso opportuno proporlo con la puntigliosa precisione che non sarebbe propria di un disegno di legge se l'esperienza pregressa non suggerisse tale puntigliosità facendo, ciò nonostante, permanere il dubbio che il dettaglio non sia ancora sufficiente alla bisogna.

La possibilità, infine, di fruire del patrimonio tecnico e umano accumulato dalla Cassa consentirebbe di valorizzare risorse esistenti e garantire in modo totale la continuità dell'intervento pubblico per il Sud, evitando, però, oneri di completamento che — fatti salvi gli insopprimibili diritti quesiti — non si inserissero in un disegno concreto voluto dai rappresentanti delle Regioni.

L'articolato proposto rispecchia, in sostanza, l'aspirazione a realizzare questa trasformazione dell'intervento a termine per il Mezzogiorno in un impegno istituzionale che, nella piena realizzazione del disegno pluralista della Costituzione, valga ad esaltare l'apporto partecipativo delle articolazioni dello Stato nell'ambito delle concrete esigenze di cui sono depositarie e nel rispetto dei poteri propri di ciascuno.

Si tratta di diciotto articoli che si preoccupano di saldare gli effetti dell'azione pubblica in corso con quelli che scaturiranno dalla istituzione di un Ente di gestione unica delle azioni di sviluppo decise dai rappresentanti delle Regioni attraverso progetti speciali recanti opere e incentivi nell'ambito di programmi triennali e realizzati, in piena autonomia, da una struttura già esistente e con norme operative già in essere che attendono solo di essere usate. Tutto ciò senza presunzione di preventiva e totalizzante prefigurazione delle azioni possibili, ma con il controllo successivo della coerenza agli impegni e alle necessità generali del Paese, controllo che trova il suo punto focale nella manovra legislativa della legge finanziaria nazionale. È forse la prima volta che un disegno di legge generale per l'intervento pubblico nel Mezzogiorno non reca indicazioni di cifra necessaria: ed è giusto che sia così giacchè la Costituzione non si applica con gli stanziamenti finanziari ma realizzando strumenti e condizioni che siano coerenti con i princìpi dello Stato e lo realizzino nella piena concretezza dei motivi ispiratori dell'unità del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Piano per lo sviluppo delle Regioni meridionali*)

Per la individuazione e la gestione programmatica di un piano per il Mezzogiorno articolato per obiettivi di sviluppo cui ragguagliare l'impegno finanziario e gli interventi pubblici, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituita una Segreteria per il piano di sviluppo delle Regioni meridionali.

La Segreteria, per i compiti di cui al comma precedente, organizza gli elementi utili per la definizione degli impegni da assumere attraverso la legge finanziaria dello Stato per la copertura degli oneri derivanti dagli obiettivi di sviluppo individuati per il Mezzogiorno, nonchè assolve alle funzioni di gestione programmatica degli stessi obiettivi secondo le previsioni recate dalla presente legge.

La Segreteria, organo del CIPE, è presieduta dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e composta dai Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In via di prima applicazione la Segreteria definisce, entro e non oltre tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il primo schema di obiettivi di sviluppo per il Mezzogiorno cui ragguagliare le attività di gestione programmatica degli stessi recate dalla presente legge. La mancata definizione del primo schema di obiettivi non osta agli adempimenti del CIPE di cui ai successivi articoli 4, comma terzo, 7 e 12, comma secondo.

Art. 2.

(*Istituzione dell'Ente di gestione delle azioni di sviluppo per il Mezzogiorno*)

Al fine di assicurare la realizzazione di interventi organici per lo sviluppo delle Regioni meridionali è istituito l'Ente di gestione delle azioni di sviluppo per il Mez-

zogiorno, avente personalità giuridica e sede in Roma.

A far data dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* la Cassa per il Mezzogiorno cessa la sua attività e i diritti e le obbligazioni della medesima sono trasferiti all'Ente di gestione di cui al comma precedente.

L'Ente di cui al primo comma assicurerà la complessiva manovra finanziaria di approvvigionamento e di gestione dei mezzi che saranno messi a disposizione dalla legge finanziaria dello Stato per l'attuazione dei programmi di intervento di cui al successivo articolo 4, da attuarsi attraverso una agenzia operativa per le attività promozionali ed una agenzia operativa per gli interventi strutturali che curerà anche, in via transitoria e ai sensi del successivo articolo 13, la gestione degli acquedotti gestiti dalla Cassa.

Gli stanziamenti di cui al comma precedente che non fossero impegnati nell'esercizio previsto dalla legge finanziaria sono riportati agli esercizi successivi.

Tutte le somme che per effetto delle norme recate dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovevano essere introitate dalla soppressa Cassa per il Mezzogiorno costituiscono un fondo speciale di garanzia per l'assunzione, da parte dell'Ente di gestione, di impegni eccedenti la dotazione stanziata e disponibile in ciascun momento, nonchè per l'erogazione, per la parte non utilizzata a garanzia d'impegno, di somme eccedenti le disponibilità di dotazione per le quali l'Ente di gestione è, comunque, autorizzato a negoziare la cessione in sconto, previa autorizzazione del Ministro per il Mezzogiorno.

L'Ente di gestione è autorizzato ad effettuare tutte le operazioni necessarie per rendere operativi gli stanziamenti e/o i finanziamenti rivenienti dalla Comunità economica europea oltre che a stipulare prestiti esteri per operazioni di finanziamento diretto di azioni di sviluppo che siano previamente autorizzate dal CIPE, il quale, contestualmente, stabilirà le modalità di utilizzo, restando in tutti i casi previsti dal presente comma riconosciuta la garanzia statale per

il rischio di cambio da formalizzare, volta a volta, mediante decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

(*Amministrazione dell'Ente*)

L'Ente di gestione delle azioni di sviluppo per il Mezzogiorno è amministrato da un Comitato di gestione costituito dai presidenti delle Giunte regionali nonchè da due rappresentanti eletti, nel loro ambito, dai rispettivi Consigli delle Regioni Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, e presieduto da un presidente nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Comitato di gestione, sentito il Ministro per il Mezzogiorno, designa, tra esperti di particolare competenza, i membri dei due comitati esecutivi cui delegare le funzioni attuative dell'attività di conduzione delle due agenzie operative di cui al precedente articolo.

Le attribuzioni di ciascun comitato esecutivo saranno determinate dal Comitato di gestione sia per quanto attiene alle funzioni da esercitare collegialmente sia per quanto attiene alle funzioni di ciascun membro dei comitati esecutivi per livelli territoriali e/o settoriali specifici.

Il comitato esecutivo di ciascuna agenzia operativa è composto da cinque membri, la cui nomina è formalizzata con decreto del Ministro per il Mezzogiorno per un quadriennio rinnovabile una sola volta. La medesima procedura è seguìta per la eventuale sostituzione dei membri dei comitati esecutivi, che può anche essere richiesta dal Ministro per il Mezzogiorno per inosservanza di leggi e regolamenti.

Le disposizioni recate dagli articoli 17 e 19 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, si applicano all'Ente di gestione delle azioni di sviluppo per il Mezzogiorno.

In via di prima applicazione della presente legge i compiti del Comitato di gestione vengono assolti dal Comitato di cui all'ar-

ticolo 8 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e quelli del presidente del Comitato di gestione dal Ministro per il Mezzogiorno.

Art. 4.

(*Attività per lo sviluppo del Mezzogiorno*)

L'Ente di gestione è autorizzato alla realizzazione di progetti speciali anche elaborati dalle singole Regioni di cui al precedente articolo e riguardanti i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

In via di prima applicazione della presente legge il Comitato di gestione di cui al precedente articolo definisce l'effettiva quantità anche finanziaria delle opere e degli interventi, ricompresi nei progetti speciali di cui all'articolo 8 della legge 2 maggio 1976, n. 183, così come approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano da realizzare.

Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'intervento pubblico l'Ente di gestione dovrà provvedere entro sei mesi dalla propria costituzione agli adempimenti di cui al comma precedente e, in difetto, vi provvederà il CIPE su iniziativa del Ministro per il Mezzogiorno.

L'attività dell'Ente di gestione sarà regolata da programmi triennali che avranno come presupposto di impegno e di erogazione le disponibilità recate dalla legge finanziaria dello Stato, le disponibilità del fondo speciale di cui al precedente articolo 2, le rivenienze finanziarie poste a disposizione dagli organismi della Comunità economica europea per la realizzazione di interventi in quella sede previsti, le risultanze dei prestiti esteri di cui al precedente articolo 2, nonchè le disponibilità rivenienti dai bilanci regionali poste dalle Regioni stesse nella disponibilità dell'Ente di gestione per la realizzazione di progetti speciali regionali.

I programmi triennali riguardano interventi di promozione diretta delle attività produttive nonchè la realizzazione di opere pubbliche purchè, nell'uno e nell'altro caso, gli interventi siano ricompresi nei progetti speciali di cui al precedente comma.

Il Ministro per il Mezzogiorno vigila sull'attuazione dei programmi triennali e ne riferisce semestralmente al CIPE.

La Commissione di cui all'articolo 4 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, conserva i poteri ad essa attribuiti riferendoli all'attività ed agli organi dell'Ente di gestione.

Art. 5.

(*Programmi triennali di sviluppo*)

I programmi triennali dell'Ente di gestione riguarderanno il coordinamento dei progetti speciali e, nel loro ambito, il coordinamento, fatte salve le rispettive responsabilità tecnico-esecutive, dei programmi elaborati dagli istituti, enti e società cui l'Ente di gestione partecipa in relazione al trasferimento ad esso dei diritti e delle obbligazioni della soppressa Cassa per il Mezzogiorno.

Il primo programma pluriennale sarà formalizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, nelle more, l'Ente di gestione non potrà che curare gli affari correnti, in particolare riguardanti opere e interventi già in corso, afferenti a diritti e obbligazioni della soppressa Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 6.

(*Progetti speciali*)

I progetti speciali riguardano interventi organici nei seguenti settori di interesse: industria, agricoltura, turismo e artigianato, organizzazione del territorio.

In tali settori saranno a totale carico dell'Ente di gestione tutte le opere necessarie alla organizzazione del territorio nonchè le strutture collettive di supporto alle attività produttive.

I progetti speciali potranno riguardare anche la promozione — in stretto coordinamento con gli istituti, enti e società di cui al precedente articolo 5 — di società di servizi, ivi compresa la ricerca, che assicurino strutture collettive di supporto alle attività produttive, purchè tali società assicurino la

autonoma gestione delle strutture di supporto finanziate dall'Ente di gestione, anche mediante soluzioni di partecipazione con gli istituti, enti e società di cui al primo comma del precedente articolo, con priorità per la partecipazione alla gestione da parte di cooperative e consorzi di cooperative.

Tutte le opere realizzate, quando non abbiano come loro presupposto di realizzazione l'autonoma gestione di cui al comma precedente, sono collaudate e contestualmente trasferite agli organismi pubblici cui la legge demanda la gestione.

Art. 7.

(*Formazione dei progetti speciali*)

I progetti speciali sono formalizzati, nel rispetto dei presupposti di cui al quarto comma del precedente articolo 4, con decisione del Comitato di gestione di cui al precedente articolo 3 e rispetto ad essi il Ministro per il Mezzogiorno, cui sono comunicati dopo la formalizzazione, può esercitare diritto di veto motivato con grave contrasto tra il o i progetti speciali e gli indirizzi programmatici del Governo, contrasto che sia accertato dal CIPE con formale pronuncia entro e non oltre 30 giorni dalla formalizzazione degli stessi e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dalla trasmissione al CIPE degli stessi progetti da parte del Ministro per il Mezzogiorno.

Art. 8.

(*Realizzazione delle azioni di sviluppo*)

Per la realizzazione dei progetti speciali di cui al precedente articolo 6, l'Ente di gestione si avvale delle norme procedurali recate dagli articoli 136, 137 e 138 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218.

Il Comitato di gestione in sede di formalizzazione dei progetti speciali è tenuto ad indicare il tipo di procedura che dovrà essere adottato dal comitato esecutivo della agenzia operativa competente per la realizzazione degli interventi recati dai progetti speciali.

Le scelte e gli oneri in cui si sostanziano i progetti speciali vincolano, nell'ambito delle rispettive competenze, l'Ente di gestione, gli istituti, gli enti, le società e le Regioni interessati.

Art. 9.

(*Agevolazioni creditizie*)

I progetti speciali, sulla base delle direttive fornite dalla Segreteria di cui al precedente articolo 1 e, comunque, in applicazione di quanto disposto dal precedente articolo 7, potranno riguardare la concessione di tassi agevolati nella misura dell'80 per cento del tasso di riferimento per un ammontare del 60 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di imprese industriali, agricole, turistiche e artigianali che costituiscano oggetto dell'azione speciale promossa dal progetto speciale stesso.

Gli istituti abilitati alle operazioni di finanziamento agevolato previste dal presente articolo sono, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, l'ISVEIMER, l'IRFIS ed il CIS.

Le spese ammissibili sono tutte quelle necessarie alla progettazione dell'iniziativa, alla costruzione ed attrezzatura delle strutture produttive ed alla dotazione di scorte di materie prime, queste ultime in misura non eccedente il 30 per cento delle spese ammesse per progettazione, costruzione e attrezzatura, e con esclusione, in ogni caso, delle spese per l'acquisto dei terreni.

L'accertamento della conformità dell'iniziativa al progetto speciale viene richiesto dall'istituto finanziatore alla Segreteria di cui al precedente articolo 1 ad avvenuta istruttoria preliminare condizionata al solo accertamento in questione di conformità.

I rapporti scaturenti dall'agevolazione sui tassi saranno disciplinati da convenzioni tra l'Ente di gestione e gli istituti di credito abilitati, secondo il principio di agevolare alla fonte la provvista di risorse finanziarie.

Art. 10.

(*Agevolazioni alla conduzione*)

I progetti speciali, alle stesse condizioni di cui al primo comma del precedente arti-

colo 9, potranno riguardare la costituzione di fondi presso le società finanziarie cui l'Ente partecipa, sia per lo sconto presso di esse delle agevolazioni comunitarie e nazionali, con esclusione delle agevolazioni fiscali e previdenziali, di cui possano godere gli operatori industriali e agricoli nell'ambito della gestione delle rispettive imprese, sia per la concessione di fidejussioni sui prestiti necessari all'esercizio di cooperative agricole commisurati alla capacità produttiva delle aziende.

Le società finanziarie di cui al comma precedente, per la gestione dell'ivi previsto fondo destinato allo sconto, praticheranno un tasso annuo fino al 2 per cento remunerativo della loro attività di verifica dei titoli all'agevolazione e del rischio di incasso conseguente, mentre per la concessione delle fidejussioni praticheranno un tasso dello 0,1 per cento remunerativo delle operazioni e del rischio conseguente, che resta a totale carico delle stesse.

L'accertamento della conformità dell'iniziativa al progetto speciale è condizione sufficiente per l'accesso ai meccanismi dei fondi di cui ai precedenti commi, mentre, nel caso in cui l'iniziativa non abbia goduto delle agevolazioni all'impianto, all'accertamento provvede la società finanziaria condizionando l'operazione all'approvazione da parte dell'Ente di gestione, che si intende resa, anche nel silenzio, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione dell'operazione all'Ente di gestione stesso senza opposizione esplicita di questo.

Art. 11.

(Agevolazioni fiscali)

Per le imprese, che, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, realizzino nuove iniziative industriali o ampliamento di iniziative preesistenti nei territori meridionali, cessano d'ogni effetto le disposizioni vigenti in materia di contributo in conto capitale ed è riconosciuto un credito fiscale disciplinato dalla presente legge.

Le imprese industriali per le quali sia in corso l'istruttoria concessoria dello stesso

contributo in conto capitale possono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rinunciare espressamente allo stesso contributo ed optare per il credito fiscale di cui al comma precedente, comunicando l'opzione agli organi cui è stato richiesto il contributo.

Le imprese interessate potranno richiedere alla Segreteria di cui all'articolo 1 della presente legge di essere ammesse al credito fiscale, che sarà commisurato secondo le seguenti fasce fisse:

a) lire 5 milioni annui per addetto e per un periodo di 4 anni per investimenti fino a 50 milioni di investimenti fissi per addetto;

b) lire 6 milioni annui per addetto e per un periodo di 4 anni per investimenti da 50 a 90 milioni di investimenti fissi per addetto;

c) lire 7 milioni annui per addetto e per un periodo di 4 anni per investimenti oltre i 90 milioni di investimenti fissi per addetto.

In caso di ampliamento gli investimenti fissi cui ragguagliare la concessione dell'agevolazione risultano dal rapporto tra le somme investite e le nuove unità occupate calcolate per differenza fra l'occupazione risultante dall'ampliamento e quella preesistente.

Dalla concessione del primo credito fiscale, sia che esso consegua da nuovo impianto che da ampliamento, il periodo di 4 anni è immodificabile, restando gli effetti di credito fiscale derivanti da eventuali ampliamenti o ulteriori ampliamenti limitati alle maggiori cifre di credito fiscale godibile fino allo spirare del quarto anno dal primo godimento, a qualunque titolo conseguito, del credito fiscale di cui al presente articolo.

Il credito fiscale di cui al presente articolo viene riconosciuto con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica su conforme parere della Segreteria di cui all'articolo 1 della presente legge, che provvederà all'accertamento delle condizioni di concessione, alla determinazione delle cifre fisse per addetto e delle cifre complessive degli addetti per cui il credito fiscale viene concesso.

Ove necessario, in caso di ampliamento o di ulteriore ampliamento, il decreto di concessione del credito fiscale ricalcolato annulla e sostituisce ogni precedente.

Per godere del credito fiscale concesso, le imprese beneficiarie dovranno procedere in sede di dichiarazione periodica dell'IVA, con versamento contemporaneo, alla autoliquidazione del credito indicato nel decreto a condizione che:

a) alleghino alla dichiarazione periodica copia del decreto di credito fiscale;

b) alleghino alla dichiarazione periodica copia dell'apposito modulo di versamento all'esattoria delle ritenute versate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative allo stesso periodo per il quale si presenta la dichiarazione periodica dell'IVA;

c) alleghino alla dichiarazione riassuntiva annuale per l'IVA l'attestato di versamento del conguaglio delle ritenute versate ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora il credito fiscale concesso superasse, in ogni anno di riferimento, quello autoliquidabile sull'IVA, fino a totale assorbimento dello stesso l'impresa può operare in via di autoliquidazione sull'IRPG e riportare a nuovo, sempre in sede IRPG, l'eventuale parte residua.

Le somme autoliquidate non sono riportate nel conto profitti e perdite, salvo menzione separata obbligatoria a titolo di memoria.

Art. 12.

(*Struttura operativa*)

Per l'assolvimento dei compiti recati dalla presente legge, l'Ente di gestione si avvale del personale della soppressa Cassa per il Mezzogiorno nonchè di personale comandato dalle amministrazioni regionali.

Al fine di assicurare la migliore rispondenza della struttura operativa dell'Ente di gestione e delle agenzie operative, fatti salvi i diritti economici e di carriera acquisiti dal personale di cui al comma precedente, l'Ente

di gestione provvederà, entro sei mesi dalla sua costituzione e, comunque, non oltre la data di approvazione del primo programma pluriennale, ad organizzarsi strutturalmente e territorialmente anche considerando quanto previsto dal penultimo comma del successivo articolo 14, in maniera conforme agli obiettivi da raggiungere, avendo presente l'obiettivo di tenere nettamente distinta la posizione giuridica ed economica del personale dall'attribuzione di funzioni specifiche non necessariamente statiche e meccanicamente progressive. In difetto sarà provveduto alla bisogna dal CIPE nell'ambito dei poteri di cui al terzo comma del precedente articolo 4.

Le decisioni riguardanti l'ordinamento del personale sono adottate, sentite le organizzazioni sindacali, dal comitato di gestione o dai comitati esecutivi nell'ambito della delega di cui al terzo comma del precedente articolo 3 e sottoposte a ratifica del Ministro per il Mezzogiorno.

Art. 13.

(*Organi per la gestione delle acque*)

L'agenzia operativa per gli interventi strutturali di cui al precedente articolo 2, per la gestione degli acquedotti pubblici delle Regioni indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonchè per gli interventi di adeguamento della fornitura d'acqua per usi civili, industriali e agricoli riguardanti gli stessi territori, promuoverà, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di gestione dell'Ente di cui al precedente articolo 2, la costituzione di uno o più enti per le aque, entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e sulla base delle norme in essa contenute.

Art. 14.

(*Norme per la costituzione ed il funzionamento degli organi di gestione delle acque*)

Ciascun ente per le acque dovrà ispirarsi alla tipologia prevista dalle norme vigenti per i consorzi obbligatori. I soggetti tenuti

a consorziarsi sono le Regioni meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, nonchè gli enti e le aziende che, a vario titolo, gestiscono acquedotti pubblici nelle stesse Regioni.

La dotazione finanziaria di ciascun ente per le acque dovrà essere costituita da un fondo operativo per la manutenzione e l'adeguamento e da un fondo di gestione, che saranno alimentati, in via di primo impianto, da un apporto di lire 300 miliardi da attribuirsi alla scadenza del triennio e secondo le modalità stabilite dal comitato di gestione dell'EGASM e, successivamente, da appositi stanziamenti previsti nel quadro delle disposizioni finanziarie ordinarie riguardanti le Regioni interessate alle forme consortili predette.

Ciascun ente per le acque sarà amministrato da un comitato esecutivo nominato, fra esperti del settore, dai presidenti delle Giunte regionali interessate in modo che sia, ove necessario, assicurata la paritetica presenza delle Regioni partecipanti al consorzio, restando la presidenza attribuita per periodi di sei mesi ciascuno ai rappresentanti delle Regioni. Ciascun comitato esecutivo resta in carica per quattro anni e le nomine sono rinnovabili.

Ciascun ente per le acque può essere concessionario della realizzazione di opere di potenziamento e razionalizzazione della fornitura d'acqua che fossero previste nell'ambito dei progetti speciali di cui al precedente articolo 6. In tal caso si avvale delle disposizioni procedurali di cui al precedente articolo 8.

Ciascun ente per le acque, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale del personale dipendente dagli enti e aziende consorziati, ivi compresi i dipendenti dell'Ente di cui al precedente articolo 2 addetti a vario titolo alla gestione della struttura acquedottistica di competenza durante il periodo necessario alla promozione della costituzione di ciascun ente, fatti salvi i diritti economici e di carriera acquisti dallo stesso personale.

I servizi resi da ciascun ente per le acque in termini di fornitura di acqua sono accer-

tati e contabilizzati dall'ente stesso, mediante accertamento dei consumi e notifica degli stessi agli interessati. Gli accertamenti e le contabilizzazioni di utenza vengono trasmessi dall'ente per le acque alla Regione in cui si è verificata l'utenza perchè proceda, nelle forme che riterrà più opportune, alla esazione del prezzo che sarà determinato dalle rispettive Regioni e comunicato dall'ente per le acque all'utenza.

Art. 15.

(*Aggiornamento della legislazione per il Mezzogiorno*)

Restano in vigore le disposizioni recate dal testo unico 6 marzo 1978, n. 218, nonchè quante altre di favore per il Mezzogiorno, che non siano in contrasto con le norme recate dalla presente legge.

La Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, è delegata a provvedere per l'emanazione, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di un testo unico aggiornato delle disposizioni vigenti in favore del Mezzogiorno e, successivamente, a provvedere per l'emanazione di aggiornamenti annuali dello stesso.

L'Ente di gestione curerà la tenuta e l'aggiornamento delle disposizioni regionali vigenti nelle stesse Regioni meridionali per quanto attiene ai settori di interesse delle azioni di sviluppo di competenza dello stesso Ente di gestione.

Art. 16.

(*Modifiche della legge finanziaria dello Stato*)

Le previsioni recate dalla vigente legge finanziaria dello Stato riguardanti la soppressa Cassa per il Mezzogiorno sono modificate nel senso di essere, comunque, riferite all'Ente di gestione delle azioni di sviluppo per il Mezzogiorno.

Art. 17.

(*Disposizioni finali*)

Restano confermate le disposizioni vigenti in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali.

Restano altresì in vigore le disposizioni agevolative riguardanti contributi in conto capitale e in conto interessi recate dal testo unico 6 marzo 1978, n. 218, limitatamente a quelle iniziative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano presentato domanda di ammissione alle contribuzioni nei modi previsti dallo stesso testo unico citato. Per la copertura finanziaria di tali interventi, l'Ente di gestione — sotto la diretta responsabilità del Ministro per il Mezzogiorno — predisporrà entro 3 mesi l'elenco delle iniziative e il fabbisogno finanziario relativo che, previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 4 del citato testo unico 6 marzo 1978, n. 218, formerà oggetto, ove necessario, di formale variazione alla legge finanziaria dello Stato.

Art. 18.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.